

## ALLEGATO C. 1

### Descrizione degli obblighi di pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente”

#### Disposizioni generali

##### *Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza*

Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Aggiornamento	Struttura competente all'individuazione del dato	Struttura competente all'elaborazione del dato	Struttura competente alla pubblicazione sulla relativa sezione di Amministrazione trasparente
Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT)	Annuale	RPCT	RPCT	RPCT

L'art. 10 ha previsto la piena integrazione del Programma triennale della trasparenza e dell'integrità nel PTPC che ora assume la denominazione più estesa PTPCT.

Il PTPCT deve essere pubblicato nella sottosezione denominata “**Disposizioni generali - Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza**” ai sensi del comma 8 dell'articolo 10.

##### *Atti generali*

Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Aggiornamento	Struttura competente all'individuazione del dato	Struttura competente all'elaborazione del dato	Struttura competente alla pubblicazione sulla relativa sezione di Amministrazione trasparente
Atti generali	Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Riferimenti normativi su organizzazione e attività	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Risorse Umane	Servizio Risorse Umane	Servizio Risorse Umane
		Atti amministrativi generali	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Affari Istituzionali e Integrità	Servizio Affari Istituzionali e Integrità	Servizio Affari Istituzionali e Integrità
		Documenti di programmazione strategico-gestionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RPCT	RPCT	RPCT
	Art. 12, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Statuti e leggi regionali	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Assemblea legislativa	Assemblea legislativa	Servizio Affari Istituzionali e Integrità tramite link al sito dell'Assemblea legislativa
	Art. 55, c. 2, d.lgs. n. 165/2001 Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Codice disciplinare e codice di condotta	Tempestivo	Servizio Risorse Umane	Servizio Risorse Umane	Servizio Risorse Umane

L'art. 12 prevede la pubblicazione di ogni atto, sia esso previsto da norma di legge o adottato nell'esercizio di un autonomo potere amministrativo o gestionale, che riguarda:

- l'organizzazione
- le funzioni
- gli obiettivi
- I procedimenti
- L'interpretazione di disposizioni di legge che incidono sull'attività dell'amministrazione
- I codici di condotta

Tale obbligo si assolve senz'altro attraverso la pubblicazione dei collegamenti ipertestuali allo statuto, alle banche dati in cui sono pubblicati lo statuto, le leggi, i regolamenti regionali, i codici di comportamento, le

deliberazioni del Consiglio regionale (link alle pagine del sito internet dell'Assemblea legislativa) e le delibere ed i decreti della Giunta regionale e dei suoi dirigenti ([www.norme.marche.it](http://www.norme.marche.it)).

### ***Oneri informativi per cittadini e imprese***

Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Aggiornamento	Struttura competente all'individuazione del dato	Struttura competente all'elaborazione del dato	Struttura competente alla pubblicazione sulla relativa sezione di <i>Amministrazione trasparente</i>
Oneri informativi per cittadini e imprese	Art. 12, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Scadenario obblighi amministrativi	Tempestivo	Tutte le strutture	RPCT	RPCT
	Art. 34, d.lgs. n. 33/2013	Oneri informativi per cittadini e imprese	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 97/2016			

Il comma 1-bis dell'art. 12 introduce l'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale di uno scadenziario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi introdotti.

Per obbligo amministrativo si intende qualunque adempimento, cui sono tenuti cittadini e imprese, comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.

Il D.P.C.M. 8 novembre 2013 precisa che, per ciascun obbligo, devono essere indicati i seguenti dati:

- a) denominazione;
- b) sintesi o breve descrizione del suo contenuto;
- c) riferimento normativo;
- d) collegamento alla pagina del sito contenente le informazioni sull'adempimento dell'obbligo e sul procedimento.

I dati devono essere inviati tempestivamente dalle strutture che introducono il nuovo obbligo al Responsabile della Prevenzione della Corruzione che provvede all'aggiornamento della pagina e del file dello scadenziario.

## Organizzazione

### *Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo*

Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Aggiornamento	Struttura competente all'individuazione del dato	Struttura competente all'elaborazione del dato	Struttura competente alla pubblicazione sulla relativa sezione di <i>Amministrazione trasparente</i>
Art. 13, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Assemblea legislativa	Assemblea legislativa	Assemblea legislativa
Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Titolari di incarichi politici di cui all'art. 14, co. 1, del dlgs n. 33/2013  (da pubblicare in tabelle)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Assemblea legislativa	Assemblea legislativa	Assemblea legislativa
Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Assemblea legislativa	Assemblea legislativa	Assemblea legislativa
Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Assemblea legislativa	Assemblea legislativa	Assemblea legislativa
Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Assemblea legislativa	Assemblea legislativa	Assemblea legislativa
Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Assemblea legislativa	Assemblea legislativa	Assemblea legislativa
Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982		Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato).	Assemblea legislativa	Assemblea legislativa	Assemblea legislativa
Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		Entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico	Assemblea legislativa	Assemblea legislativa	Assemblea legislativa
Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 441/1982		Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Assemblea legislativa	Assemblea legislativa	Assemblea legislativa
Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982		Annuale	Assemblea legislativa	Assemblea legislativa	Assemblea legislativa

L'art 13 prevede che le pubbliche amministrazioni pubblichino e aggiornino le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento, con indicazione in particolare dei dati relativi agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze.

Per questo obbligo si rimanda al sito dell'Assemblea legislativa.

L'art 14 prevede che, con riferimento ai titolari di incarichi politici, anche se non di carattere elettivo, di livello statale regionale e locale, devono essere pubblicati:

lett. a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;

lett. b) il curriculum;

lett. c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;

lett. d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;

lett. e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;

lett. f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni sui dati aperti.

### ***Sanzioni per mancata comunicazione dei dati***

Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Aggiornamento	Struttura competente all'individuazione del dato	Struttura competente all'elaborazione del dato	Struttura competente alla pubblicazione sulla relativa sezione di <i>Amministrazione trasparente</i>
Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Assemblea legislativa	Assemblea legislativa	Assemblea legislativa

L'articolo 47 prevede la pubblicazione delle sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'art. 14 da parte dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo. Le sanzioni come specificato al comma 3 sono irrogate dall'Autorità nazionale anticorruzione.

La pubblicazione è prevista all'interno della sezione Organizzazione e avviene tramite rimando al sito dell'Assemblea legislativa per le eventuali sanzioni irrogate agli eletti.

### ***Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali***

Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Aggiornamento	Struttura competente all'individuazione del dato	Struttura competente all'elaborazione del dato	Struttura competente alla pubblicazione sulla relativa sezione di <i>Amministrazione trasparente</i>
Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali	Art. 28, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Assemblea legislativa	Assemblea legislativa	Assemblea legislativa
		Atti degli organi di controllo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Assemblea legislativa	Assemblea legislativa	Assemblea legislativa

L'obbligo di pubblicazione concerne i rendiconti di esercizio annuale dei gruppi consiliari regionali, con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e dell'impiego delle risorse utilizzate. Sono altresì pubblicati gli atti e le relazioni degli organi di controllo.

La pubblicazione avviene tramite rimando alle relative pagine del sito dell'Assemblea legislativa.

## Articolazione degli uffici

Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Aggiornamento	Struttura competente all'individuazione del dato	Struttura competente all'elaborazione del dato	Struttura competente alla pubblicazione sulla relativa sezione di Amministrazione trasparente
Articolazione degli uffici	Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Articolazione degli uffici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Risorse Umane	Servizio Risorse Umane	Servizio Risorse Umane
	Art. 13, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Organigramma	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Risorse Umane	Servizio Risorse Umane	Servizio Risorse Umane
	Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	(da pubblicare sotto forma di organigramma, in modo tale che a ciascun ufficio sia assegnato un link ad una pagina contenente tutte le informazioni previste dalla norma)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Risorse Umane	Servizio Risorse Umane	Servizio Risorse Umane
Telefono e posta elettronica	Art. 13, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Telefono e posta elettronica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	P.F. Provveditorato, economato e sicurezza sui luoghi di lavoro per i numeri di telefono e P.F. Informatica e Crescita digitale per la posta elettronica	P.F. Informatica e Crescita digitale	P.F. Provveditorato, economato e sicurezza sui luoghi di lavoro per i numeri di telefono e P.F. Informatica e Crescita digitale per la posta elettronica

L'art 13 prevede che le pubbliche amministrazioni pubblichino e aggiornino le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento, con indicazione in particolare dei dati relativi:

lett. b) all'articolazione degli uffici, le competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;

lett. c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche;

lett. d) all'elenco dei numeri di telefono nonché delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.

## Consulenti e collaboratori

### Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza

Riferimento normativo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Struttura competente all'individuazione del dato	Struttura competente all'elaborazione del dato	Struttura competente alla pubblicazione sulla relativa sezione di Amministrazione trasparente
Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Strutture che conferiscono incarichi	Servizio Risorse Umane	Servizio Risorse Umane
	Per ciascun titolare di incarico:				
Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Strutture che conferiscono incarichi	Servizio Risorse Umane	Servizio Risorse Umane
Art. 15, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	2) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Strutture che conferiscono incarichi	Servizio Risorse Umane	Servizio Risorse Umane
Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	3) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Strutture che conferiscono incarichi	Servizio Risorse Umane	Servizio Risorse Umane
Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001	Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicate alla Funzione pubblica)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Strutture che conferiscono incarichi	Servizio Risorse Umane	Servizio Risorse Umane
Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001	Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse	Tempestivo	Strutture che conferiscono incarichi	Servizio Risorse Umane	Servizio Risorse Umane

L'articolo 15 fa riferimento agli incarichi di collaborazione e di consulenza conferiti e affidati a soggetti esterni a qualsiasi titolo, sia oneroso che gratuito. Ai sensi dell'art. 53, comma 14 del d. lgs. 165/2001 occorre pubblicare anche le attestazioni della avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni di conflitto anche potenziale di interessi.

Si ritiene che rientrino in tale sezione anche gli incarichi di difesa e rappresentanza dell'Ente (avvocati esterni).

L'aggiornamento deve essere tempestivo e comunque entro tre mesi dal conferimento dell'incarico; i dati devono permanere pubblicati per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico.

La struttura che conferisce incarichi di consulenza e collaborazione è tenuta a comunicare tempestivamente al Servizio Risorse Umane, Organizzative e strumentali, quale struttura responsabile della pubblicazione del dato, eventuali incarichi di consulenza e collaborazione, compilando la seguente tabella (disponibile in formato word sulla intranet <https://point.regione.marche.it/servizidipendente/Pagine/Home.aspx> ) ed allegando i file delle dichiarazioni di assenza del conflitto di interesse e della dichiarazione per altri incarichi in pubbliche amministrazioni, in formato aperto (ovvero scansionati con riconoscimento del testo), nonché del Curriculum Vitae:

Struttura che conferisce l'incarico	Estremi dell'atto di conferimento e durata dell'incarico	Oggetto/Ragione dell'incarico	Nominativo e CV del Soggetto incaricato	Durata	Compenso Lordo per l'incarico	Verifica insussistenza situazioni conflitto di interessi	Dichiarazione ex art. 15, comma 1, lett. c) D.lgs. n. 33/2013 ambito d'applicazione Regione Marche

La documentazione che viene trasmessa ai fini della pubblicazione deve essere redatta nel rispetto della privacy e non contemplare dati personali ultronei come data di nascita, residenza, cellulare, ecc., ferma restando la verifica dell'adozione di tutte le idonee cautele da parte della struttura competente alla pubblicazione del dato, nello specifico il Servizio Risorse Umane, Organizzative e strumentali.

Si ricorda che il comma 2 dell'art. 15 D. Lgs. 33/2013 dispone che "La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi"

Al comma 3 è previsto che "In caso di omessa pubblicazione di quanto previsto al comma 2, il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità del dirigente che l'ha disposto, accertata all'esito del procedimento disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104"

## Personale

### *Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice*

Riferimento normativo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Struttura competente all'individuazione del dato	Struttura competente all'elaborazione del dato	Struttura competente alla pubblicazione sulla relativa sezione di Amministrazione trasparente
	Per ciascun titolare di incarico:				
Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Risorse Umane	Servizio Risorse Umane	Servizio Risorse Umane
Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Risorse Umane	Servizio Risorse Umane	Servizio Risorse Umane
Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Risorse Umane	Servizio Risorse Umane	Servizio Risorse Umane
Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Risorse Umane	Servizio Risorse Umane	Servizio Risorse Umane
Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Risorse Umane	Servizio Risorse Umane	Servizio Risorse Umane
Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982	1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato).	Servizio Risorse Umane	Servizio Risorse Umane	Servizio Risorse Umane
Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982	2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Entro 3 mesi della nomina o dal conferimento dell'incarico	Servizio Risorse Umane	Servizio Risorse Umane	Servizio Risorse Umane
Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982	3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Annuale	Servizio Risorse Umane	Servizio Risorse Umane	Servizio Risorse Umane
Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013	Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità dell'incarico	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	Servizio Risorse Umane	Servizio Risorse Umane	Servizio Risorse Umane
Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013	Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Servizio Risorse Umane	Servizio Risorse Umane	Servizio Risorse Umane
Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013	Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica	Annuale (non oltre il 30 marzo)	Servizio Risorse Umane	Servizio Risorse Umane	Servizio Risorse Umane

La norma all'art. 14 prevede che devono essere pubblicati:

- a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;
- b) il curriculum;
- c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
- d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
- e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;
- f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni sui dati aperti.

Il comma 1-bis specifica a quali incarichi tale pubblicazione si riferisce.

## Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)

Riferimento normativo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Struttura competente all'individuazione del dato	Struttura competente all'elaborazione del dato	Struttura competente alla pubblicazione sulla relativa sezione di Amministrazione trasparente
	Per ciascun titolare di incarico:				
Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Risorse Umane	Servizio Risorse Umane	Servizio Risorse Umane
Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Risorse Umane	Servizio Risorse Umane	Servizio Risorse Umane
Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Risorse Umane	Servizio Risorse Umane	Servizio Risorse Umane
	Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Risorse Umane	Servizio Risorse Umane	Servizio Risorse Umane
Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Risorse Umane	Servizio Risorse Umane	Servizio Risorse Umane
Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Risorse Umane	Servizio Risorse Umane	Servizio Risorse Umane
Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982	1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato).	Servizio Risorse Umane	Servizio Risorse Umane	Servizio Risorse Umane
Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982	2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Entro 3 mesi della nomina o dal conferimento dell'incarico	Servizio Risorse Umane	Servizio Risorse Umane	Servizio Risorse Umane
Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982	3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Annuale	Servizio Risorse Umane	Servizio Risorse Umane	Servizio Risorse Umane
Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013	Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	Servizio Risorse Umane	Servizio Risorse Umane	Servizio Risorse Umane
Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013	Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Servizio Risorse Umane	Servizio Risorse Umane	Servizio Risorse Umane
Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013	Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica	Annuale (non oltre il 30 marzo)	Servizio Risorse Umane	Servizio Risorse Umane	Servizio Risorse Umane
Art. 15, c. 5, d.lgs. n. 33/2013	Elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi titoli e curricula, attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 97/2016	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 97/2017	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 97/2018	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 97/2019
Art. 19, c. 1-bis, d.lgs. n. 165/2001	Numero e tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica e relativi criteri di scelta	Tempestivo	Servizio Risorse Umane	Servizio Risorse Umane	Servizio Risorse Umane
Art. 1, c. 7, d.p.r. n. 108/2004	Ruolo dei dirigenti	Annuale	Servizio Risorse Umane	Servizio Risorse Umane	Servizio Risorse Umane

Il novero dei soggetti cui si riferiva l'art. 14 è stato ampliato rispetto alla disposizione previgente con particolare riferimento ai **dirigenti**, confermando, per il resto, l'interpretazione sull'articolo che l'Autorità aveva dato nella delibera n. 144/2014.

Tuttavia, per i soli dirigenti, con la deliberazione ANAC n. 382/2017 viene **sospeso l'obbligo di pubblicazione relativamente alle lettere c) ed f) dell'articolo 14**.

Inoltre per i soli dirigenti il d. lgs. 97/2016 aveva introdotto, al comma 1-ter un ulteriore obbligo di pubblicazione riferito al dato sugli "emolumenti complessivi" percepiti a carico della finanza pubblica. Il Comunicato del Presidente ANAC del 7 marzo 2018 ha disposto **la sospensione dell'obbligo relativo al comma 1-ter**.

I dati devono essere pubblicati entro tre mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti. Decorsi detti termini, i relativi dati e documenti sono accessibili mediante accesso civico.

Per i dirigenti in servizio presso un'amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza i dati previsti sono pubblicati dall'amministrazione in cui il dirigente presta servizio.

L'art. 19, c. 1-bis, del d.lgs. n. 165/2001 prevede che l'amministrazione renda conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica ed i criteri di scelta; acquisisce le disponibilità dei dirigenti interessati e le valuti.

L'art. 1, c. 7, del D.P.R. n. 108/2004 prevede la pubblicazione del "Ruolo dei dirigenti".

### Dirigenti cessati

Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Struttura competente all'individuazione del dato	Struttura competente all'elaborazione del dato	Struttura competente alla pubblicazione sulla relativa sezione di Amministrazione trasparente
Dirigenti cessati	Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Nessuno	Servizio Risorse Umane	Servizio Risorse Umane	Servizio Risorse Umane
	Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Curriculum vitae	Nessuno	Servizio Risorse Umane	Servizio Risorse Umane	Servizio Risorse Umane
	Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Nessuno	Servizio Risorse Umane	Servizio Risorse Umane	Servizio Risorse Umane
	Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Nessuno	Servizio Risorse Umane	Servizio Risorse Umane	Servizio Risorse Umane
	Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013	Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Nessuno	Servizio Risorse Umane	Servizio Risorse Umane	Servizio Risorse Umane
	Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013	Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Nessuno	Servizio Risorse Umane	Servizio Risorse Umane	Servizio Risorse Umane
Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l.n. 441/1982	1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico; 2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Nessuno	Servizio Risorse Umane	Servizio Risorse Umane	Servizio Risorse Umane	
Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 4, l. n. 441/1982	3) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico).	Servizio Risorse Umane	Servizio Risorse Umane	Servizio Risorse Umane	

Come già specificato l'articolo 14 stabilisce che i dati dei Titolari di incarichi dirigenziali devono essere pubblicati anche per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti.

### Sanzioni per mancata comunicazione dei dati

Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Aggiornamento	Struttura competente all'individuazione del dato	Struttura competente all'elaborazione del dato	Struttura competente alla pubblicazione sulla relativa sezione di Amministrazione trasparente
Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi dirigenziali	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RPCT	RPCT	RPCT

L'articolo 47 prevede la pubblicazione delle sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'art. 14 da parte dei titolari di incarichi dirigenziali. Le sanzioni come specificato al comma 3 sono irrogate dall'Autorità nazionale anticorruzione.

### Posizioni organizzative

Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Aggiornamento	Struttura competente all'individuazione del dato	Struttura competente all'elaborazione del dato	Struttura competente alla pubblicazione sulla relativa sezione di Amministrazione trasparente
Posizioni organizzative	Art. 14, c. 1-quinquies, d.lgs. n. 33/2013	Posizioni organizzative	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Risorse Umane	Servizio Risorse Umane	Servizio Risorse Umane

Il comma 1-quinquies dell'art. 14 prevede che per i titolari di posizioni organizzative venga pubblicato il curriculum.

## ***Dotazione organica***

Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Aggiornamento	Struttura competente all'individuazione del dato	Struttura competente all'elaborazione del dato	Struttura competente alla pubblicazione sulla relativa sezione di Amministrazione trasparente
Dotazione organica	Art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Conto annuale del personale	Annuale (art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Risorse Umane	Servizio Risorse Umane	Servizio Risorse Umane
	Art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Costo personale tempo indeterminato	Annuale (art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Risorse Umane	Servizio Risorse Umane	Servizio Risorse Umane

Gli obblighi di pubblicazione previsti all'art. 16 hanno l'obiettivo di consentire ai cittadini di conoscere i dati relativi alla dotazione organica di diritto e di fatto all'interno delle amministrazioni, la sua distribuzione, il costo complessivo (annuale) del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali con evidenza al personale degli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.

## ***Personale non a tempo indeterminato***

Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Aggiornamento	Struttura competente all'individuazione del dato	Struttura competente all'elaborazione del dato	Struttura competente alla pubblicazione sulla relativa sezione di Amministrazione trasparente
Personale non a tempo indeterminato	Art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle)	Annuale (art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Risorse Umane	Servizio Risorse Umane	Servizio Risorse Umane
	Art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Costo del personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle)	Trimestrale (art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Risorse Umane	Servizio Risorse Umane	Servizio Risorse Umane

L'art. 17 prevede la pubblicazione dei dati relativi al personale non a tempo indeterminato e pertanto a tutte le tipologie di lavoro subordinato di tipo flessibile (che andranno comunque indicate nello specifico), anche in tal caso con particolare riguardo al personale degli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.

## ***Tassi di assenza***

Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Aggiornamento	Struttura competente all'individuazione del dato	Struttura competente all'elaborazione del dato	Struttura competente alla pubblicazione sulla relativa sezione di Amministrazione trasparente
Tassi di assenza	Art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Tassi di assenza trimestrali (da pubblicare in tabelle)	Trimestrale (art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Risorse Umane	Servizio Risorse Umane	Servizio Risorse Umane

Il comma 3 dell'art 16 prevede che le pubbliche amministrazioni pubblichino trimestralmente i dati relativi ai tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale.

La circolare n. 3/2009 del Dipartimento Funzione pubblica fornisce indicazioni relative alle modalità di calcolo dei tassi di assenza secondo i contenuti dell'articolo 21 della legge n. 69 del 18 giugno 2009 che obbliga le amministrazioni a rendere pubblici i dati relativi alla dirigenza e ai tassi di assenza e di presenza del personale.

## ***Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)***

Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Aggiornamento	Struttura competente all'individuazione del dato	Struttura competente all'elaborazione del dato	Struttura competente alla pubblicazione sulla relativa sezione di Amministrazione trasparente
Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)	Art. 18, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) (da pubblicare in tabelle)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Per incarichi conferiti: Tutte le strutture che conferiscono incarichi tramite Cohesionwork Per incarichi autorizzati : Servizio Risorse umane	Pf Informatica e crescita digitale tramite Cohesionwork	Servizio Risorse Umane

L'articolo 18 prevede l'obbligo di pubblicare l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, con indicazione della durata e del compenso.

La predisposizione di tale elenco è onere tanto dell'amministrazione conferente quanto di quella autorizzante: pertanto, il nominativo del soggetto incaricato dovrà apparire in entrambe le banche dati.

È da ritenersi che l'art. 18 **non** si applichi ai casi elencati dall'art. 53 comma 6 del D. lgs. n. 165/2001:

- a) collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
  - b) utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
  - c) partecipazione a convegni e seminari;
  - d) incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
  - e) incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
  - f) incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
- f-bis) attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica

Il Servizio Risorse Umane, Organizzative e Strumentali con nota Prot. 0324250 del 23/03/2018 ha fornito indicazioni in merito, specificando invece, a titolo esemplificativo, alcune tipologie di incarichi rientranti negli obblighi di pubblicazione dell'art.18, alle quali potrebbero aggiungersi casistiche ulteriori ed equivalenti:

- 1) componenti di commissioni, comitati per la verifica progetti (es. settore energia artigianato);
- 2) incarichi per ispezioni presso le aziende nell'ambito energetico;
- 3) incarichi per ispezioni e controlli o componenti di commissioni esami enti gestori;
- 4) componenti di commissioni di esami per massofioterapia / esami abilitazioni odontotecnico presso istituti tecnici/ abilitazione di ottico/ abilitazione operatore socio sanitario;
- 5) rappresentanti in commissioni di concorso per dirigenti medici;
- 6) componenti comitato dei garanti;
- 7) rappresentanti in commissioni per formulazione giudizio ex art. 2 del DPCM 502/1997 ai fini dell'inquadramento dei medici addetti alle attività di emergenza territoriale nel servizio sanitario regionale;
- 8) rappresentanti regionali in seno alle Commissioni camerali – SAB – e somministrazione di alimenti e bevande (presso CCIAA);
- 9) rappresentanti regionali in seno alle commissioni collaudo carburanti (presso i Comuni);
- 10) componenti di gruppi di lavoro ai sensi dell'art. 4 D.G.R. n. 1072/2007;
- 11) tutoraggio in corsi di formazione;
- 12) componenti commissioni di gara d.lgs. n. 50/2016 (per l'amministrazione regionale);
- 13) rilevatori statistici;
- 14) attività legali;
- 15) docenze conferite a dipendenti regionali presso la Scuola regionale di formazione della pubblica amministrazione;

16) componenti di commissioni di concorsi svolti dall'amministrazione regionale.

Per la trasmissione dei dati degli incarichi conferiti ai dipendenti al Servizio Risorse Umane, Organizzative e strumentali da parte dei dirigenti delle strutture regionali, in ciascun servizio è stato individuato un funzionario abilitato a trasmetterli tramite procedura su Cohesionwork. Per chiarimenti operativi è possibile consultare la nota Prot. 0324250 del 23/03/2018.

La sottosezione relativa agli incarichi autorizzati (attività extra impiego) ai dipendenti è invece implementata dal Servizio Risorse Umane, Organizzative e strumentali al quale il dipendente si rivolge direttamente per ricevere l'autorizzazione stessa.

### ***Contrattazione collettiva e contrattazione integrativa***

Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Aggiornamento	Struttura competente all'individuazione del dato	Struttura competente all'elaborazione del dato	Struttura competente alla pubblicazione sulla relativa sezione di Amministrazione trasparente
Contrattazione collettiva	Art. 21, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 47, c. 8, d.lgs. n. 165/2001	Contrattazione collettiva	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Risorse Umane	Servizio Risorse Umane	Servizio Risorse Umane
Contrattazione integrativa	Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Contratti integrativi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Risorse Umane	Servizio Risorse Umane	Servizio Risorse Umane
	Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009	Costi contratti integrativi	Annuale (art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009)	Servizio Risorse Umane	Servizio Risorse Umane	Servizio Risorse Umane

La norma prevede la pubblicazione dei riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali e le eventuali interpretazioni autentiche, i contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dai revisori dei conti nonché le informazioni trasmesse annualmente al MEF. La relazione illustrativa, fra l'altro, evidenzia gli effetti attesi in esito alla sottoscrizione del contratto integrativo in materia di produttività ed efficienza dei servizi erogati, anche in relazione alle richieste dei cittadini.

Per la contrattazione collettiva si rimanda Archivio Contratti Collettivi Nazionali e degli accordi quadro nazionali Aran <https://www.aranagenzia.it/contrattazione/comparti>

Per la contrattazione integrativa si rimanda alla "Banca dati dei contratti integrativi delle amministrazioni pubbliche: <https://www.contrattintegrativipa.it/>

## OIV

Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Struttura competente all'individuazione del dato	Struttura competente all'elaborazione del dato	Struttura competente alla pubblicazione sulla relativa sezione di Amministrazione trasparente
OIV	Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Nominativi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Risorse Umane	Servizio Risorse Umane	Servizio Risorse Umane
	Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Curricula	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Risorse Umane	Servizio Risorse Umane	Servizio Risorse Umane
	Par. 14.2, delib. CIVIT n. 12/2013	Compensi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Risorse Umane	Servizio Risorse Umane	Servizio Risorse Umane

Il comma 8 alla lettera c) prevede la pubblicazione dei nominativi e dei curricula dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009.

Il paragrafo 14.2 della delibera CIVIT n. 12/2013 precisa che vanno pubblicati anche i compensi.

## Bandi di concorso

Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Struttura competente all'individuazione del dato	Struttura competente all'elaborazione del dato	Struttura competente alla pubblicazione sulla relativa sezione di Amministrazione trasparente
Bandi di concorso	Art. 19, d.lgs. n. 33/2013	Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione nonché i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Risorse Umane	PF Sistemi Informativi e crescita digitale	Servizio Risorse Umane

L'art. 19 prevede la pubblicazione dei bandi di concorso per il reclutamento a qualsiasi titolo di personale presso le pubbliche amministrazioni, fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale. Ai sensi della normativa vigente i bandi di concorso per posti di lavoro dipendente a tempo indeterminato presso la Regione Marche sono pubblicati per estratto anche sulla Gazzetta Ufficiale-Serie Concorsi della Repubblica Italiana.

Con la modifica introdotta dal d. lgs. 97/2016 non è previsto più l'obbligo di pubblicazione dei bandi espletati nell'ultimo triennio con indicazione del numero dei dipendenti assunti e delle spese effettuate.

È invece aggiunto l'obbligo di pubblicazione dei criteri di valutazione della Commissione e delle tracce delle prove scritte. È necessario che questi dati siano pubblicati tempestivamente al termine delle prove stesse. Nella delibera 1310/2016 dell'ANAC è precisato che lo scopo della norma è di rendere trasparente il processo di valutazione della commissione anche in relazione ad esigenze di tutela degli interessati.

## Performance

### *Sistema di misurazione e valutazione della Performance; Piano della Performance; Relazione sulla Performance*

Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Struttura competente all'individuazione del dato	Struttura competente all'elaborazione del dato	Struttura competente alla pubblicazione sulla relativa sezione di Amministrazione trasparente
Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Par. 1, delib. CIVIT n. 104/2010	Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo	PF Performance e sistema statistico	PF Performance e sistema statistico	PF Performance e sistema statistico
Piano della Performance	Art. 10, c. 8, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	PF Performance e sistema statistico	PF Performance e sistema statistico	PF Performance e sistema statistico
Relazione sulla Performance		Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	PF Performance e sistema statistico	PF Performance e sistema statistico	PF Performance e sistema statistico

La delibera CIVIT 104/2010 prevede che il Sistema di misurazione e valutazione della Performance adottato debba essere pubblicato sul sito istituzionale, nel rispetto del principio di trasparenza totale.

Il comma 8 dell'art. 10 prevede che debbano essere pubblicati il Piano della performance e Relazione sulla performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

### *Ammontare complessivo dei premi; Dati relativi ai premi*

Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Struttura competente all'individuazione del dato	Struttura competente all'elaborazione del dato	Struttura competente alla pubblicazione sulla relativa sezione di Amministrazione trasparente
Ammontare complessivo dei premi	Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Risorse Umane	Servizio Risorse Umane	Servizio Risorse Umane
		Ammontare dei premi effettivamente distribuiti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Risorse Umane	Servizio Risorse Umane	Servizio Risorse Umane
Dati relativi ai premi	Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Risorse Umane	Servizio Risorse Umane	Servizio Risorse Umane
		Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Risorse Umane	Servizio Risorse Umane	Servizio Risorse Umane
		Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Risorse Umane	Servizio Risorse Umane	Servizio Risorse Umane

Il comma 1 dell'art. 20 prevede la pubblicazione dell'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti

Il D. Lgs. 97/2016 ha modificato il comma 2 che così oggi prevede l'obbligo di pubblicazione dei:

- Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio
- Dati relativi alla sua distribuzione, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi
- Dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti

## Enti controllati

### Enti pubblici vigilati

Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Struttura competente all'individuazione del dato	Struttura competente all'elaborazione del dato	Struttura competente alla pubblicazione sulla relativa sezione di Amministrazione trasparente
Enti pubblici vigilati	Art. 22, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dall'amministrazione ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	PF Performance e sistema statistico	PF Performance e sistema statistico	PF Performance e sistema statistico
		Per ciascuno degli enti:				
	Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	PF Performance e sistema statistico	PF Performance e sistema statistico	PF Performance e sistema statistico
		2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	PF Performance e sistema statistico	PF Performance e sistema statistico	PF Performance e sistema statistico
		3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	PF Performance e sistema statistico	PF Performance e sistema statistico	PF Performance e sistema statistico
		4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Risorse finanziarie e bilancio	PF Performance e sistema statistico	PF Performance e sistema statistico
		5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	PF Performance e sistema statistico	PF Performance e sistema statistico	PF Performance e sistema statistico
		6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	PF Performance e sistema statistico	PF Performance e sistema statistico	PF Performance e sistema statistico
		7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	PF Performance e sistema statistico	PF Performance e sistema statistico	PF Performance e sistema statistico
	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013	Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico ( <a href="#">link al sito dell'ente</a> )	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	PF Performance e sistema statistico	PF Performance e sistema statistico	PF Performance e sistema statistico
Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013	Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico ( <a href="#">link al sito dell'ente</a> )	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	PF Performance e sistema statistico	PF Performance e sistema statistico	PF Performance e sistema statistico	
Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	PF Performance e sistema statistico	PF Performance e sistema statistico	PF Performance e sistema statistico	

L'articolo 22 prevede al comma 1 lettera a) la pubblicazione di un elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati o finanziati dall'amministrazione medesima nonché di quelli per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'elencazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate.

Per ciascuno degli enti sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo. È inserito inoltre il collegamento con i siti istituzionali dei soggetti di cui al comma 1.

Al comma 4 si specifica che nel caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati relativi agli enti di cui al comma 1, è vietata l'erogazione in loro favore di somme a qualsivoglia titolo da parte dell'amministrazione interessata - ad esclusione dei pagamenti che le amministrazioni sono tenute ad erogare a fronte di obbligazioni contrattuali per prestazioni svolte in loro favore da parte di uno degli enti e società indicati nelle categorie di cui al comma 1, lettere da a) a c) -.

## Società partecipate

Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Struttura competente all'individuazione del dato	Struttura competente all'elaborazione del dato	Struttura competente alla pubblicazione sulla relativa sezione di Amministrazione trasparente
Società partecipate	Art. 22, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate, ad esclusione delle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea, e loro controllate. (art. 22, c. 6, d.lgs. n. 33/2013)	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	PF Controlli di secondo livello, auditing e società partecipate	PF Controlli di secondo livello, auditing e società partecipate	PF Controlli di secondo livello, auditing e società partecipate
		Per ciascuna delle società:	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	PF Controlli di secondo livello, auditing e società partecipate	PF Controlli di secondo livello, auditing e società partecipate	PF Controlli di secondo livello, auditing e società partecipate
	Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	PF Controlli di secondo livello, auditing e società partecipate	PF Controlli di secondo livello, auditing e società partecipate	PF Controlli di secondo livello, auditing e società partecipate
		2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	PF Controlli di secondo livello, auditing e società partecipate	PF Controlli di secondo livello, auditing e società partecipate	PF Controlli di secondo livello, auditing e società partecipate
		3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	PF Controlli di secondo livello, auditing e società partecipate	PF Controlli di secondo livello, auditing e società partecipate	PF Controlli di secondo livello, auditing e società partecipate
		4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Risorse finanziarie e bilancio	PF Controlli di secondo livello, auditing e società partecipate	PF Controlli di secondo livello, auditing e società partecipate
		5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	PF Controlli di secondo livello, auditing e società partecipate	PF Controlli di secondo livello, auditing e società partecipate	PF Controlli di secondo livello, auditing e società partecipate
		6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	PF Controlli di secondo livello, auditing e società partecipate	PF Controlli di secondo livello, auditing e società partecipate	PF Controlli di secondo livello, auditing e società partecipate
		7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	PF Controlli di secondo livello, auditing e società partecipate	PF Controlli di secondo livello, auditing e società partecipate	PF Controlli di secondo livello, auditing e società partecipate
	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013	Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico ( <a href="#">link al sito dell'ente</a> )	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	PF Controlli di secondo livello, auditing e società partecipate	PF Controlli di secondo livello, auditing e società partecipate	PF Controlli di secondo livello, auditing e società partecipate
	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2014	Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico ( <a href="#">link al sito dell'ente</a> )	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	PF Controlli di secondo livello, auditing e società partecipate	PF Controlli di secondo livello, auditing e società partecipate	PF Controlli di secondo livello, auditing e società partecipate
	Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	PF Controlli di secondo livello, auditing e società partecipate	PF Controlli di secondo livello, auditing e società partecipate	PF Controlli di secondo livello, auditing e società partecipate
	Art. 22, c. 1, lett. d-bis, d.lgs. n. 33/2013	Provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (art. 20 d.lgs. 175/2016)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	PF Controlli di secondo livello, auditing e società partecipate	PF Controlli di secondo livello, auditing e società partecipate	PF Controlli di secondo livello, auditing e società partecipate
Art. 19, c. 7, d.lgs. n. 175/2016	Provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche socie fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	PF Controlli di secondo livello, auditing e società partecipate	PF Controlli di secondo livello, auditing e società partecipate	PF Controlli di secondo livello, auditing e società partecipate	
	Provvedimenti con cui le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	PF Controlli di secondo livello, auditing e società partecipate	PF Controlli di secondo livello, auditing e società partecipate	PF Controlli di secondo livello, auditing e società partecipate	

L'articolo 22 prevede al comma 1 lettera b) la pubblicazione di un elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l'entità, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate.

La lettera d bis) del comma 1, introdotta dall'art. 21 del d.lgs. n. 97 del 2016, prevede altresì la pubblicazione dei provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124.

Anche per le società devono essere pubblicati i dati di cui al comma 2 e 3 e valgono le sanzioni di cui al comma 4.

## Enti di diritto privato controllati

Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Struttura competente all'individuazione del dato	Struttura competente all'elaborazione del dato	Struttura competente alla pubblicazione sulla relativa sezione di Amministrazione trasparente
Enti di diritto privato controllati	Art. 22, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	PF Performance e sistema statistico	PF Performance e sistema statistico	PF Performance e sistema statistico
		Per ciascuno degli enti:				
	Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	PF Performance e sistema statistico	PF Performance e sistema statistico	PF Performance e sistema statistico
		2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	PF Performance e sistema statistico	PF Performance e sistema statistico	PF Performance e sistema statistico
		3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	PF Performance e sistema statistico	PF Performance e sistema statistico	PF Performance e sistema statistico
		4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Risorse finanziarie e bilancio	PF Performance e sistema statistico	PF Performance e sistema statistico
		5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	PF Performance e sistema statistico	PF Performance e sistema statistico	PF Performance e sistema statistico
		6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	PF Performance e sistema statistico	PF Performance e sistema statistico	PF Performance e sistema statistico
		7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	PF Performance e sistema statistico	PF Performance e sistema statistico	PF Performance e sistema statistico
	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013	Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico ( <a href="#">link al sito dell'ente</a> )	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	PF Performance e sistema statistico	PF Performance e sistema statistico	PF Performance e sistema statistico
Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013	Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico ( <a href="#">link al sito dell'ente</a> )	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	PF Performance e sistema statistico	PF Performance e sistema statistico	PF Performance e sistema statistico	
Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	PF Performance e sistema statistico	PF Performance e sistema statistico	PF Performance e sistema statistico	

L'articolo 22 prevede al comma 1 lettera c) la pubblicazione di un elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate. La norma specifica che sono enti di diritto privato in controllo pubblico gli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi.

Anche per gli enti di diritto privato devono essere pubblicati i dati di cui al comma 2 e 3 e valgono le sanzioni di cui al comma 4.

## Rappresentazione grafica

Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Struttura competente all'individuazione del dato	Struttura competente all'elaborazione del dato	Struttura competente alla pubblicazione sulla relativa sezione di Amministrazione trasparente
Rappresentazione grafica	Art. 22, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti pubblici vigilati, le società partecipate, gli enti di diritto privato controllati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	PF Performance e sistema statistico con la collaborazione della PF Controlli di secondo livello, auditing e società partecipate	PF Performance e sistema statistico con la collaborazione della PF Controlli di secondo livello, auditing e società partecipate	PF Performance e sistema statistico

L'articolo 22 prevede al comma 1 lettera d) la pubblicazione di una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti controllati.

## Attività e procedimenti

### Tipologie di procedimento

Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Struttura competente all'individuazione del dato	Struttura competente all'elaborazione del dato	Struttura competente alla pubblicazione sulla relativa sezione di Amministrazione trasparente
Tipologie di procedimento		<b>Per ciascuna tipologia di procedimento:</b>				
	Art. 35, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutte le strutture (Servizi e PF) tramite inserimento in ProceDiMarche	PF Sistemi Informativi e crescita digitale tramite ProceDiMarche	Tutte le strutture (Servizi e PF) tramite validazione e pubblicazione in ProceDiMarche
	Art. 35, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutte le strutture (Servizi e PF) tramite inserimento in ProceDiMarche	PF Sistemi Informativi e crescita digitale tramite ProceDiMarche	Tutte le strutture (Servizi e PF) tramite validazione e pubblicazione in ProceDiMarche
	Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	3) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutte le strutture (Servizi e PF) tramite inserimento in ProceDiMarche	PF Sistemi Informativi e crescita digitale tramite ProceDiMarche	Tutte le strutture (Servizi e PF) tramite validazione e pubblicazione in ProceDiMarche
	Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	4) ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutte le strutture (Servizi e PF) tramite inserimento in ProceDiMarche	PF Sistemi Informativi e crescita digitale tramite ProceDiMarche	Tutte le strutture (Servizi e PF) tramite validazione e pubblicazione in ProceDiMarche
	Art. 35, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013	5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutte le strutture (Servizi e PF) tramite inserimento in ProceDiMarche	PF Sistemi Informativi e crescita digitale tramite ProceDiMarche	Tutte le strutture (Servizi e PF) tramite validazione e pubblicazione in ProceDiMarche
	Art. 35, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013	6) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutte le strutture (Servizi e PF) tramite inserimento in ProceDiMarche	PF Sistemi Informativi e crescita digitale tramite ProceDiMarche	Tutte le strutture (Servizi e PF) tramite validazione e pubblicazione in ProceDiMarche
	Art. 35, c. 1, lett. g), d.lgs. n. 33/2013	7) procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutte le strutture (Servizi e PF) tramite inserimento in ProceDiMarche	PF Sistemi Informativi e crescita digitale tramite ProceDiMarche	Tutte le strutture (Servizi e PF) tramite validazione e pubblicazione in ProceDiMarche
	Art. 35, c. 1, lett. h), d.lgs. n. 33/2013	8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutte le strutture (Servizi e PF) tramite inserimento in ProceDiMarche	PF Sistemi Informativi e crescita digitale tramite ProceDiMarche	Tutte le strutture (Servizi e PF) tramite validazione e pubblicazione in ProceDiMarche
	Art. 35, c. 1, lett. i), d.lgs. n. 33/2013	9) link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutte le strutture (Servizi e PF) tramite inserimento in ProceDiMarche	PF Sistemi Informativi e crescita digitale tramite ProceDiMarche	Tutte le strutture (Servizi e PF) tramite validazione e pubblicazione in ProceDiMarche
	Art. 35, c. 1, lett. D), d.lgs. n. 33/2013	10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutte le strutture (Servizi e PF) tramite inserimento in ProceDiMarche	PF Sistemi Informativi e crescita digitale tramite ProceDiMarche	Tutte le strutture (Servizi e PF) tramite validazione e pubblicazione in ProceDiMarche
	Art. 35, c. 1, lett. m), d.lgs. n. 33/2013	11) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutte le strutture (Servizi e PF) tramite inserimento in ProceDiMarche	PF Sistemi Informativi e crescita digitale tramite ProceDiMarche	Tutte le strutture (Servizi e PF) tramite validazione e pubblicazione in ProceDiMarche
			<b>Per i procedimenti ad istanza di parte:</b>			
	Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutte le strutture (Servizi e PF) tramite inserimento in ProceDiMarche	PF Sistemi Informativi e crescita digitale tramite ProceDiMarche	Tutte le strutture (Servizi e PF) tramite validazione e pubblicazione in ProceDiMarche
Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 e Art. 1, c. 29, l. 190/2012	2) uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutte le strutture (Servizi e PF) tramite inserimento in ProceDiMarche	PF Sistemi Informativi e crescita digitale tramite ProceDiMarche	Tutte le strutture (Servizi e PF) tramite validazione e pubblicazione in ProceDiMarche	

L'art. 35, comma 1, del D. Lgs. n. 33/2013 prevede l'obbligo di pubblicare i dati relativi alle tipologie di procedimento amministrativo di competenza dell'Amministrazione Regionale.

Essa è effettuata in modalità automatica attingendo ai dati inseriti da ciascuna struttura competente nella banca dati *ProceDiMarche*.

È messo a disposizione delle strutture regionali un manuale che dettaglia le modalità di implementazione delle singole informazioni nella banca dati.

### Monitoraggio tempi procedurali

Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Struttura competente all'individuazione del dato	Struttura competente all'elaborazione del dato	Struttura competente alla pubblicazione sulla relativa sezione di Amministrazione trasparente
Monitoraggio tempi procedurali	Art. 24, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 28, l. n. 190/2012	Risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedurali	Annuale	Tutte le strutture secondo le indicazioni fornite dal RPCT	PF Sistemi Informativi e crescita digitale tramite OpenAct e/o ProceDiMarche	RPCT

Il rispetto dei termini dei procedimenti amministrativi è ampiamente disciplinato nella legge 241/1990 (art. 2) ed è rilevante anche nell'ambito del PTPCT in quanto misura di prevenzione della corruzione, nell'accezione ampia di "corruzione" che include fenomeni di malfunzionamento dell'amministrazione.

L'ANAC ha chiarito che l'abrogazione dell'art. 24, comma 2 del d. lgs. 33/2013, da parte del d. lgs. 97/2016, è dettata solo dall'esigenza di evitare duplicazione di testi normativi, essendo tale obbligo già previsto dalla Legge 190/2012.

L'art. 1, comma 28 della Legge 190/2012 prevede infatti che le amministrazioni provvedano al monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedurali attraverso la tempestiva eliminazione delle anomalie. Il risultato di tale monitoraggio è pubblicato dal RPCT aggregando i dati pubblicati dalle strutture in *ProcediMarche* e *Openact*.

### Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati

Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Struttura competente all'individuazione del dato	Struttura competente all'elaborazione del dato	Struttura competente alla pubblicazione sulla relativa sezione di <i>Amministrazione trasparente</i>
Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	Art. 35, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto degli stessi da parte delle amministrazioni precedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Affari Istituzionali e Integrità	Servizio Affari Istituzionali e Integrità	Servizio Affari Istituzionali e Integrità

L'art. 35, comma 3, lett. a) del d. lgs. 33/2013 prevede che le pubbliche amministrazioni pubblichino nel sito istituzionale *“i recapiti telefonici e la casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni precedenti ai sensi degli articoli 43, 71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445”*, ovvero eventuali richieste da parte di altre amministrazioni volte a verificare gli stati dichiarati in autocertificazioni.

Al momento si adempie all'obbligo di pubblicazione rinviando alla pagina contenente i contatti di tutti i servizi regionali.

### Provvedimenti

Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Struttura competente all'individuazione del dato	Struttura competente all'elaborazione del dato	Struttura competente alla pubblicazione sulla relativa sezione di <i>Amministrazione trasparente</i>
Provvedimenti organi indirizzo politico	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della L. n. 190/2012	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.	Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente struttura competente (inserimento dati relativi alle gare); Ufficiale Rogante (per accordi su elaborazione dell'informatica)	PF Sistemi Informativi e crescita digitale tramite norme.marche.it (per i provvedimenti) e PALEO (per il fascicolo degli accordi)	Dirigente struttura competente (per le gare); Ufficiale Rogante (per accordi)
Provvedimenti dirigenti amministrativi	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della L. n. 190/2012	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.	Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente struttura competente (inserimento dati relativi alle gare); Ufficiale Rogante (per accordi su elaborazione dell'informatica)	PF Sistemi Informativi e crescita digitale tramite norme.marche.it (per i provvedimenti) e PALEO (per il fascicolo degli accordi)	Dirigente struttura competente (per le gare); Ufficiale Rogante (per accordi)

L'articolo in questione prevede l'obbligo di pubblicare l'elenco dei provvedimenti riconducibili alle tipologie a rischio di cui al comma 16 dell'art. 1 della L. 190/2012.

Il D. Lgs. 97/2016 ha abrogato alcune disposizioni relative alla pubblicazione di autorizzazioni, concessioni, concorsi e prove selettive e progressioni di carriera, ma l'ANAC precisa, nelle Linee Guida di cui alla Delibera n. 1310/2016, che tale modifica è effettuata per ragioni di coordinamento ed armonizzazione normativa, al fine di evitare duplicazioni di previsioni normative.

La lettera d) di tale articolo prevede che vengano pubblicati anche gli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto

1990, n. 241. Al fine di consentire la pubblicazione di tali atti è fatto obbligo alle Strutture regionali che li pongono in essere, di inviarli all'Ufficiale rogante – ufficio contratti – per la conseguente registrazione digitale.

In tale categoria rientrano i protocolli di intesa e le convenzioni fra pubbliche amministrazioni, oltre agli accordi sostitutivi ed integrativi di provvedimenti, a prescindere che contengano o meno la previsione della corresponsione di somme di danaro. Diversamente, non vi rientrano i contratti stipulati dalla Regione con soggetti privati o con altre P.A. in quanto soggetti agli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 33/2013 ed all'articolo 1, commi 16 e 32 della legge 190/2012 (Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture).

Tra gli accordi sostitutivi di provvedimenti rientrano i provvedimenti di programmazione della Regione in attuazione di accordi di programma quadro (APQ) sottoscritti con il Governo per la realizzazione di interventi finalizzati allo sviluppo del territorio.

### **Bandi di gara e contratti**

L'art. 37 del D. Lgs. 33/2013 viene riformulato dal d. lgs. 97/2016, lasciando inalterati gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 32 dell'art. 1 della L. 190/2012, già disciplinati con la delibera ANAC n. 39/2016, ed aggiungendo quelli contemplati dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Nelle Linee Guida di cui alla deliberazione ANAC n. 1310/2016 è precisato che sono pubblicati gli atti oggetto di pubblicazione riportati in dettaglio nell'allegato alla medesima deliberazione, nonché l'elenco dei verbali di gara nel rispetto della normativa sulla riservatezza.

La pubblicazione di detti dati si intende assolta attraverso l'invio dei medesimi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche, art. 2 del D. Lgs. 229/2011 (BDAP), limitatamente alla parte lavori.

In riferimento all'art.1 comma 32 della L.190/2012 le stazioni appaltanti sono in ogni caso tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali:

la struttura proponente;

l'oggetto del bando;

l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte;

l'aggiudicatario;

l'importo di aggiudicazione;

i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura;

l'importo delle somme liquidate.

Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all'anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Le amministrazioni trasmettono in formato digitale tali informazioni all'ANAC, che le pubblica nel proprio sito web in una sezione liberamente consultabile da tutti i cittadini, catalogate in base alla tipologia di stazione appaltante e per regione.

L'Autorità individua con propria deliberazione le informazioni rilevanti e le relative modalità di trasmissione.

Ai sensi dell'articolo 21 del Decreto legislativo 50/2016 le amministrazioni hanno l'obbligo di redigere il programma delle acquisizioni di beni e servizi, che deve essere pubblicato sul profilo del committente, sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio dei contratti pubblici.

L'art. 29 del d. lgs. 50/2016 prevede che tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici devono essere pubblicati ed aggiornati sul profilo del committente. Tra tali atti è prevista la pubblicazione della composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.

Nell'ambito della trasparenza rientra anche il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti che calibra la possibilità di negoziare e di bandire gare autonome in funzione di un riconoscimento/qualificazione dell'ANAC sulla base di criteri di serietà e capacità.

Nella sezione "Bandi di gara e contratti" – "Gare bandite" di Amministrazione Trasparente sono pubblicati i provvedimenti finali dei procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi. I provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti sono pubblicati in [www.norme.marche.it](http://www.norme.marche.it), collegato ad *Amministrazione trasparente*. Rientrano fra i provvedimenti relativi alla scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i decreti dirigenziali di aggiudicazione definitiva o nel caso di procedure negoziate e in economia il decreto di individuazione del contraente, ovvero un avviso di aggiudicazione nonché informazioni sulla tipologia di procedura, sulla normativa di riferimento, sulla data di pubblicazione, sulla scadenza, sulla struttura competente, sui recapiti del RUP, sulla durata del contratto e su eventuali subappalti consentiti.

La Regione Marche nel corso del 2018 si è dotata di un nuovo sistema denominato GTSUAM; tutte le procedure di acquisto di beni e servizi, nonché i lavori, vengono gestite tramite il nuovo sistema, grazie al quale è possibile assolvere contemporaneamente a diversi adempimenti di comunicazione/pubblicazione. Sono stati attivati corsi di formazione per i funzionari e guide operative in e-learning affinché il passaggio a questa nuova procedura avvenga nel migliore dei modi.

Il profilo del committente, disponibile sulla home page della Regione, è stato strutturato in varie sezioni:

1. una dedicata alle procedure di gara della Giunta regionale
2. una dedicata alle procedure di gara del Soggetto aggregatore, cioè la SUAM che per determinate categorie merceologiche, effettua gare tramite aggregazione della domanda finalizzata ad una riduzione della spesa pubblica;
3. una dedicata alle procedure di gara della SUA, Stazione Unica Appaltante, che espleta gare su delega di altri enti, in una logica di lotta alla corruzione ed alla mafia;
4. una infine dedicata all'Osservatorio dei contratti pubblici.

Gli adempimenti relativi all'art. 37 comma 1 e comma 2 sono assolti estraendo i dati dal sistema GTSUAM.

## Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici

### Criteri e modalità

Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Struttura competente all'individuazione del dato	Struttura competente all'elaborazione del dato	Struttura competente alla pubblicazione sulla relativa sezione di <i>Amministrazione trasparente</i>
Criteri e modalità	Art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Struttura competente tramite inserimento nel dispositivo della proposta di deliberazione di Giunta regionale del riferimento all'art. 26, comma 1	Servizio Affari Istituzionali e Integrità tramite apposita funzionalità di norme.marche.it	Servizio Affari Istituzionali e Integrità tramite apposita funzionalità di norme.marche.it

L'articolo 26 prevede la pubblicazione degli atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità a cui attenersi per concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati (comma 1).

Si ritiene di poter interpretare la locuzione "attribuzione di vantaggi economici" come qualunque attribuzione che migliora la situazione economica di cui il destinatario dispone senza che vi sia una controprestazione verso il concedente. Pertanto non vanno ricompresi in questo articolo:

- 1) i corrispettivi a fronte di prestazioni.
- 2) i trasferimenti per funzioni delegate o attribuite.
- 3) i rimborsi spese.
- 4) i provvedimenti di indennizzo e risarcimento danni.
- 5) l'attribuzione ad altra PA di quote di tributi.
- 6) le prestazioni sanitarie erogate dal SSN.

La struttura regionale che redige una delibera di criteri e modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, inserisce nel dispositivo della proposta di deliberazione di Giunta regionale la dicitura "Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1 del d.lgs. 33/2013." In tal modo la struttura della Segreteria di Giunta alimenta la sotto sezione contenente l'elenco delle delibere relative a criteri e modalità. Le strutture regionali sono responsabili del corretto inserimento di tale dicitura nelle delibere.

Devono essere pubblicati sia le delibere con le quali si approvano i criteri per l'erogazione di contributi, sia i decreti con i quali si approvano i bandi.

## Atti di concessione

Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Struttura competente all'individuazione del dato	Struttura competente all'elaborazione del dato	Struttura competente alla pubblicazione sulla relativa sezione di Amministrazione trasparente
Atti di concessione	Art. 26, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro	Temporaneo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Struttura competente tramite l' inserimento delle informazioni in OpenAct o in attribuzioni.intra	P.F. Informatica e Crescita digitale	Struttura competente attraverso la pubblicazione dei dati da attribuzioni.intra
		Per ciascun atto:				
	Art. 27, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario	Temporaneo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Struttura competente tramite l' inserimento delle informazioni in OpenAct o in attribuzioni.intra	P.F. Informatica e Crescita digitale	Struttura competente attraverso la pubblicazione dei dati da attribuzioni.intra
	Art. 27, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	2) importo del vantaggio economico corrisposto	Temporaneo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Struttura competente tramite l' inserimento delle informazioni in OpenAct o in attribuzioni.intra	P.F. Informatica e Crescita digitale	Struttura competente attraverso la pubblicazione dei dati da attribuzioni.intra
	Art. 27, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	3) norma o titolo a base dell'attribuzione	Temporaneo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Struttura competente tramite l' inserimento delle informazioni in OpenAct o in attribuzioni.intra	P.F. Informatica e Crescita digitale	Struttura competente attraverso la pubblicazione dei dati da attribuzioni.intra
	Art. 27, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo	Temporaneo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Struttura competente tramite l' inserimento delle informazioni in OpenAct o in attribuzioni.intra	P.F. Informatica e Crescita digitale	Struttura competente attraverso la pubblicazione dei dati da attribuzioni.intra
	Art. 27, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013	5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario	Temporaneo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Struttura competente tramite l' inserimento delle informazioni in OpenAct o in attribuzioni.intra	P.F. Informatica e Crescita digitale	Struttura competente attraverso la pubblicazione dei dati da attribuzioni.intra
	Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013	6) link al progetto selezionato	Temporaneo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Struttura competente tramite l' inserimento delle informazioni in OpenAct o in attribuzioni.intra	P.F. Informatica e Crescita digitale	Struttura competente attraverso la pubblicazione dei dati da attribuzioni.intra
	Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013	7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato	Temporaneo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Struttura competente tramite l' inserimento delle informazioni in OpenAct o in attribuzioni.intra	P.F. Informatica e Crescita digitale	Struttura competente attraverso la pubblicazione dei dati da attribuzioni.intra
Art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro	Annuale (art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	PF Informatica e crescita digitale tramite estrazione da attribuzioni.intra	PF Informatica e crescita digitale tramite estrazione da attribuzioni.intra	Struttura competente attraverso la pubblicazione dei dati da attribuzioni.intra	

L'art. 26, comma 2) prevede che debbano essere pubblicati gli atti di concessione, se di importo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare.

Il riferimento all'anno solare comporta che la pubblicazione va fatta sia che si tratti di un unico atto di importo superiore a mille euro, sia di atti diversi che, nel corso dell'anno solare, superino il tetto dei mille euro nei confronti di un unico beneficiario.

Ove, quindi, la Regione abbia emanato più provvedimenti i quali, nell'arco dell'anno solare, hanno disposto la concessione di vantaggi economici a un medesimo soggetto, superando il tetto dei mille euro, l'importo del vantaggio economico corrisposto, di cui all'art. 27, c. 1, lett. b), del decreto, è da intendersi come la somma di tutte le erogazioni effettuate nel periodo di riferimento.

In tali casi, si deve necessariamente pubblicare, come condizione legale di efficacia, l'atto che comporta il superamento della soglia dei mille euro, facendo peraltro riferimento anche alle pregresse attribuzioni che complessivamente hanno concorso al suddetto superamento della soglia.

Per tali provvedimenti, come accennato, la pubblicazione costituisce condizione legale di efficacia e la mancata, incompleta o ritardata pubblicazione può essere rilevata anche da chi vi abbia interesse ai fini del risarcimento del danno. Pertanto la pubblicazione sul sito va fatta prima o almeno contestualmente alla liquidazione e comunque prima dell'erogazione del contributo.

In relazione agli atti di concessione di cui al comma 2 dell'art. 26, l'art. 27 specifica che devono essere pubblicati i seguenti dati:

- a) il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario;
- b) l'importo del vantaggio economico corrisposto;
- c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione;
- d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;
- e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;
- f) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato.

In riferimento alla lett. f), si precisa che la pubblicazione degli stessi è necessaria solo laddove gli stessi siano richiesti dal bando o dalla norma che prevede il sussidio.

Quando invece, per la concessione del contributo/sussidio, non viene richiesto un progetto o un curriculum gli stessi non devono essere acquisiti al solo fine di evadere la richiesta prevista dall'art. 27 comma 1 lett. f). Per il progetto la pubblicazione della relazione descrittiva e del piano dei costi è condizione sufficiente al rispetto della normativa sulla trasparenza, sempre che non ci siano altre fonti normative che impongono maggiori oneri di pubblicità.

L'adempimento relativo alla pubblicazione del link al progetto è assolto con la pubblicazione delle sole parti dello stesso che si ritengono essenziali per la concessione del contributo e che non sono coperti da segreto industriale o diritto di autore. A tal fine potrebbe essere utile impartire opportune istruzioni già nel bando o avviso facendo predisporre ai partecipanti schede progetto ai soli fini della pubblicazione prevista da questo articolo. Laddove il curriculum sia necessario, si rende opportuno pubblicare e far compilare un fac-simile idoneo alla pubblicazione sul web rispettoso quindi della disciplina sulla riservatezza (a titolo di esempio non devono essere pubblicati i recapiti personali o il codice fiscale). Non è richiesto il consenso all'interessato in quanto i dati sono trattati per obbligo previsto dalla legge.

Qualora si verificano riduzioni, revoche o modifiche del contributo vanno pubblicati anche gli atti relativi in quanto l'art. 8 comma 2 del D. Lgs. n.33/2013 prevede che i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria vanno mantenuti aggiornati.

Per garantire una corretta pubblicazione le strutture regionali redigono gli atti tramite la procedura *OpenAct*, scegliendo la tipologia "Sovvenzioni, contributi, sussidi vantaggi economici". Tra i documenti allegabili all'atto nella procedura appare l'apposita casella per inserire l'elenco dei soggetti beneficiari. Tale elenco deve essere redatto utilizzando l'apposito modello scaricabile. Il file modello contiene dei vincoli: se tali vincoli sono rispettati seguendo attentamente il manuale *OpenAct*, il file dei beneficiari viene trasmesso alla procedura <http://attribuzioni.intra> che pubblica nella sottosezione di *Amministrazione trasparente*.

## Bilanci

### *Bilancio preventivo e consuntivo*

Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Struttura competente all'individuazione del dato	Struttura competente all'elaborazione del dato	Struttura competente alla pubblicazione sulla relativa sezione di <i>Amministrazione trasparente</i>
Bilancio preventivo e consuntivo	Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011	Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Risorse finanziarie e bilancio	Servizio Risorse finanziarie e bilancio	Servizio Risorse finanziarie e bilancio
	Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016	Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Risorse finanziarie e bilancio	Servizio Risorse finanziarie e bilancio	Servizio Risorse finanziarie e bilancio
	Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011	Documenti e allegati del bilancio consuntivo, nonché dati relativi al bilancio consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Risorse finanziarie e bilancio	Servizio Risorse finanziarie e bilancio	Servizio Risorse finanziarie e bilancio
	Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016	Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci consuntivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Risorse finanziarie e bilancio	Servizio Risorse finanziarie e bilancio	Servizio Risorse finanziarie e bilancio

L'art. 29 prevede l'obbligo di pubblicare il bilancio di previsione e di consuntivo, completo degli allegati, entro trenta giorni dall'adozione.

Al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità anche ai meno esperti alla lettura delle informazioni di bilancio, i dati devono essere pubblicati in forma aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche. Il comma 1-bis prevede anche la pubblicazione dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi in formato tabellare aperto in modo da consentirne l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo. Per il corretto adempimento dell'obbligo è necessario far riferimento agli schemi di cui al DPCM 22 settembre 2014, aggiornato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 29 aprile 2016.

### Piano degli indicatori e dei risultati attesi

Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Struttura competente all'individuazione del dato	Struttura competente all'elaborazione del dato	Struttura competente alla pubblicazione sulla relativa sezione di Amministrazione trasparente
Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Art. 29, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 19 e 22 del dlgs n. 91/2011 - Art. 18-bis del dlgs n. 18/2011	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l'integrazione delle risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso l'aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto di ripianificazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Risorse finanziarie e bilancio	Servizio Risorse finanziarie e bilancio	Servizio Risorse finanziarie e bilancio

Strettamente connesso e in qualche modo complementare, alla pubblicazione integrale e semplificata dei documenti di bilancio nonché dei dati relativi alle entrate e alla spesa, risulta essere l'obbligo di pubblicazione del piano di indicatori di cui al comma 2.

Nelle Linee Guida ANAC si sottolinea l'importanza di questi obblighi con riferimento all'obiettivo di fornire ai cittadini una lettura facile ed immediata riguardo all'azione degli amministratori in termini di obiettivi, risultati e risorse impiegate.

### Beni immobili e gestione patrimonio

Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Struttura competente all'individuazione del dato	Struttura competente all'elaborazione del dato	Struttura competente alla pubblicazione sulla relativa sezione di Amministrazione trasparente
Patrimonio immobiliare	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	immobili in proprietà: Servizio Risorse finanziarie e bilancio; P.F. Tutela del territorio di Ancona e gestione del patrimonio immobili detenuti: P.F. Provveditorato, Economato e sicurezza sui luoghi di lavoro	immobili in proprietà: Servizio Risorse finanziarie e bilancio immobili detenuti: P.F. Provveditorato, Economato e sicurezza sui luoghi di lavoro	immobili in proprietà: Servizio Risorse finanziarie e bilancio immobili detenuti: P.F. Provveditorato, Economato e sicurezza sui luoghi di lavoro
Canoni di locazione o affitto	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	canoni percepiti: Servizio Risorse finanziarie e bilancio canoni versati: P.F. Provveditorato, Economato e sicurezza sui luoghi di lavoro	canoni percepiti: Servizio Risorse finanziarie e bilancio canoni versati: P.F. Provveditorato, Economato e sicurezza sui luoghi di lavoro	canoni percepiti: Servizio Risorse finanziarie e bilancio canoni versati: P.F. Provveditorato, Economato e sicurezza sui luoghi di lavoro

Gli obblighi di pubblicazione relativi alle informazioni identificative degli immobili posseduti ed ai canoni di locazione o affitto versati o percepiti è estesa, a seguito del d. lgs. 97/2016, anche agli immobili detenuti.

Nella Regione Marche per gli immobili in proprietà le strutture competenti all'individuazione del dato sono il Servizio Risorse finanziarie e bilancio e la P.F. Tutela del territorio di Ancona e gestione del patrimonio.

Il Servizio Risorse finanziarie e bilancio è responsabile della pubblicazione delle informazioni identificative degli immobili in proprietà e dei canoni percepiti.

Per gli immobili detenuti e i canoni versati la struttura competente e responsabile della pubblicazione è la P.F. Provveditorato, Economato e sicurezza sui luoghi di lavoro.

## Controlli e rilievi sull'amministrazione

### Controlli e rilievi degli Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe

Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Struttura competente all'individuazione del dato	Struttura competente all'elaborazione del dato	Struttura competente alla pubblicazione sulla relativa sezione di Amministrazione trasparente
Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Art. 31, d.lgs. n. 33/2013	Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione	Annuale e in relazione a delibere A.N.AC.	PF Performance e sistema statistico	PF Performance e sistema statistico	PF Performance e sistema statistico
		Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo	PF Performance e sistema statistico	PF Performance e sistema statistico	PF Performance e sistema statistico
		Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo	PF Performance e sistema statistico	PF Performance e sistema statistico	PF Performance e sistema statistico
		Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Per l'OIV: PF Performance e sistema statistico Per il NVIP: Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio	Per l'OIV: PF Performance e sistema statistico Per il NVIP: Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio	Per l'OIV: PF Performance e sistema statistico Per il NVIP: Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio

Il d. lgs. n. 97/2016 ha innovato profondamente gli obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione contenuti all'art. 31 del D. Lgs. 33/2013. Devono pertanto essere pubblicati gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti.

### Controlli e rilievi degli Organi di revisione amministrativa e contabile e della Corte dei Conti

Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Struttura competente all'individuazione del dato	Struttura competente all'elaborazione del dato	Struttura competente alla pubblicazione sulla relativa sezione di Amministrazione trasparente
Organi di revisione amministrativa e contabile	Art. 31, d.lgs. n. 33/2013	Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Risorse finanziarie e bilancio	Servizio Risorse finanziarie e bilancio	Servizio Risorse finanziarie e bilancio
Corte dei conti	Art. 31, d.lgs. n. 33/2013	Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorché non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Risorse finanziarie e bilancio	Servizio Risorse finanziarie e bilancio	Servizio Risorse finanziarie e bilancio

L'art. 31 del D. Lgs. 33/2013 prevede inoltre la pubblicazione della relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonché di tutti i rilievi ancorché non recepiti della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici.

## Servizi erogati

### Carta dei servizi e standard di qualità

Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Struttura competente all'individuazione del dato	Struttura competente all'elaborazione del dato	Struttura competente alla pubblicazione sulla relativa sezione di Amministrazione trasparente
Carta dei servizi e standard di qualità	Art. 32, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ciascuna struttura che eroga servizi all'utenza	PF Performance e sistema statistico	PF Performance e sistema statistico

Il d.lgs 97/2016 ha modificato gli obblighi di pubblicazione in materia di servizi erogati previsti dal presente articolo, eliminando la previsione dei tempi medi di erogazione dei servizi.

Resta fermo l'obbligo di individuare, ai sensi dell'art. 10, c. 5, i servizi erogati agli utenti sia finali che intermedi, i costi contabilizzati e il relativo andamento nel tempo.

Per i servizi erogati è necessario pubblicare la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici.

La disciplina di riferimento per la definizione degli standard di qualità e per il miglioramento degli strumenti per la qualità dei servizi pubblici è contenuta nelle delibere CIVIT n. 88/2010 e n. 3/2012. Per le modalità di redazione delle Carte di servizi e di assolvimento dell'obbligo di pubblicazione si rinvia al paragrafo 7, misura 13 e alle indicazioni fornite dalla P.F. *Performance e Sistema statistico*.

### **Class Action**

Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Struttura competente all'individuazione del dato	Struttura competente all'elaborazione del dato	Struttura competente alla pubblicazione sulla relativa sezione di <i>Amministrazione trasparente</i>
Class action	Art. 1, c. 2, d.lgs. n. 198/2009	Notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizio pubblico al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio	Tempestivo	Servizio Avvocatura regionale e attività normativa	Servizio Avvocatura regionale e attività normativa	Servizio Avvocatura regionale e attività normativa
	Art. 4, c. 2, d.lgs. n. 198/2009	Sentenza di definizione del giudizio	Tempestivo	Servizio Avvocatura regionale e attività normativa	Servizio Avvocatura regionale e attività normativa	Servizio Avvocatura regionale e attività normativa
	Art. 4, c. 6, d.lgs. n. 198/2009	Misure adottate in ottemperanza alla sentenza	Tempestivo	Servizio Avvocatura regionale e attività normativa	Servizio Avvocatura regionale e attività normativa	Servizio Avvocatura regionale e attività normativa

Il decreto legislativo 198/2000 prevede che i titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei per una pluralità di utenti e consumatori possano agire in giudizio, nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei concessionari di servizi pubblici, se derivi una lesione diretta, concreta ed attuale dei propri interessi, dalla violazione di termini o dalla mancata emanazione di atti amministrativi generali obbligatori e non aventi contenuto normativo da emanarsi obbligatoriamente entro e non oltre un termine fissato da una legge o da un regolamento, dalla violazione degli obblighi contenuti nelle carte di servizi ovvero dalla violazione di standard qualitativi ed economici stabiliti, per i concessionari di servizi pubblici, dalle autorità preposte alla regolazione ed al controllo del settore e, per le pubbliche amministrazioni, definiti dalle stesse in conformità alle disposizioni in materia di performance.

Del ricorso è data immediatamente notizia sul sito istituzionale dell'amministrazione o del concessionario intimati, così come della sentenza che definisce il giudizio (art. 4 c.2) e delle misure adottate in ottemperanza alla sentenza (art.4 c.6).

### **Costi contabilizzati**

Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Struttura competente all'individuazione del dato	Struttura competente all'elaborazione del dato	Struttura competente alla pubblicazione sulla relativa sezione di <i>Amministrazione trasparente</i>
Costi contabilizzati	Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 Art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013	Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento nel tempo	Annuale (art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Risorse Finanziarie e Bilancio	PF Performance e sistema statistico	PF Performance e sistema statistico

Secondo quanto stabilito all'art. 10, co. 5, del d.lgs. 33/2013, le pubbliche amministrazioni sono tenute a pubblicare i costi contabilizzati e il relativo andamento nel tempo al fine di monitorare la riduzione degli stessi, attraverso l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché del conseguente risparmio sul costo del lavoro.

### **Liste d'attesa**

Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Struttura competente all'individuazione del dato	Struttura competente all'elaborazione del dato	Struttura competente alla pubblicazione sulla relativa sezione di Amministrazione trasparente
Liste di attesa	Art. 41, c. 6, d.lgs. n. 33/2013	Criteri di formazione delle liste di attesa, tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Sanità	Servizio Sanità	Servizio Sanità

L'art. 41 individua gli obblighi di trasparenza a cui è tenuto, nelle sue varie articolazioni, il servizio sanitario regionale.

Tale adempimento è di competenza degli enti del servizio sanitario, sui quali comunque la Regione esercita una funzione di vigilanza. A tal proposito si ricorda che il rispetto degli obblighi di pubblicità, da parte delle strutture sanitarie, rappresenta un requisito necessario per l'accreditamento.

### Servizi in rete

Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Struttura competente all'individuazione del dato	Struttura competente all'elaborazione del dato	Struttura competente alla pubblicazione sulla relativa sezione di Amministrazione trasparente
Servizi in rete	Art. 7 co. 3 d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 8 co. 1 del d.lgs. 179/16	Risultati delle rilevazioni sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete resi all'utente, anche in termini di fruibilità, accessibilità e tempestività, statistiche di utilizzo dei servizi in rete.	Tempestivo	PF Performance e sistema statistico o strutture che effettuano eventuali autonome rilevazioni	PF Performance e sistema statistico	PF Performance e sistema statistico

L'art. 7 comma 3 del decreto legislativo 82/2005 modificato dal d.lgs. 179/2016 prevede che, per i servizi in rete, le pubbliche amministrazioni consentono agli utenti di esprimere la soddisfazione rispetto alla qualità, anche in termini di fruibilità, accessibilità e tempestività, del servizio reso all'utente stesso e pubblicano sui propri siti i dati risultanti, ivi incluse le statistiche di utilizzo.

### Pagamenti

Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Struttura competente all'individuazione del dato	Struttura competente all'elaborazione del dato	Struttura competente alla pubblicazione sulla relativa sezione di Amministrazione trasparente
Dati sui pagamenti	Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013	Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari	Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)	Servizio Risorse finanziarie e bilancio	Servizio Risorse finanziarie e bilancio	Servizio Risorse finanziarie e bilancio
Dati sui pagamenti del servizio sanitario nazionale	Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2014	Dati relativi a tutte le spese e a tutti i pagamenti effettuati, distinti per tipologia di lavoro, bene o servizio in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari	Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)	Servizio Risorse finanziarie e bilancio	Servizio Risorse finanziarie e bilancio	Servizio Sanità

Il comma 2 dell'articolo 4 bis introduce invece un nuovo obbligo consistente nella pubblicazione sul proprio sito istituzionale, in una parte chiaramente identificabile della sezione "Amministrazione trasparente", dei dati sui propri pagamenti. La strutturazione dei dati deve permettere la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.

Per le spese di personale si rinvia agli articoli da 15 a 20.

Le nuove Linee Guida di cui alla deliberazione ANAC 1310/2016, precisano che, ai fini della "tipologia di spesa sostenuta" è opportuno, per il momento, che ciascuna Amministrazione si riferisca alle seguenti tipologie di spesa, in quanto afferenti a risorse tecniche e strumentali strettamente connesse al perseguimento della propria attività istituzionale:

Uscite correnti

- Acquisto di beni e di servizi

- Trasferimenti correnti
- Interessi passivi
- Altre spese per redditi da capitale
- Altre spese correnti

Uscite in conto capitale

- Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
- Contributi agli investimenti
- Altri trasferimenti in conto capitale
- Altre spese in conto capitale
- Acquisizioni di attività finanziarie

Per ciascuna di tali tipologie di spesa, l'Amministrazione individua la natura economica delle spese e pubblica un prospetto con i dati sui propri pagamenti, evidenziando i nominativi dei "beneficiari" e, quale "ambito temporale di riferimento", la data di effettivo pagamento.

La delibera ANAC estende la sanzione di cui all'art. 47, c. 1-bis secondo periodo anche al mancato assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 41, c. 1-bis, relativo alle spese del Servizio Sanitario Nazionale.

L'Autorità specifica che la cadenza di pubblicazione sia in fase di prima attuazione semestrale e poi almeno trimestrale.

La struttura responsabile per la pubblicazione dei dati è quella competente in materia di Bilancio, con la collaborazione della struttura competente in materia informatica, in maniera tale da assicurare l'adempimento tempestivo e il rispetto della normativa sulla privacy, apportando le necessarie customizzazioni al software utilizzato.

Il legislatore ha attribuito particolare importanza a questo adempimento ed ha previsto all'art. 47, comma 1bis la sanzione pecuniaria da 500 a 10.000 a carico del responsabile della pubblicazione di tale dato.

### ***Indicatore di tempestività dei pagamenti***

Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Struttura competente all'individuazione del dato	Struttura competente all'elaborazione del dato	Struttura competente alla pubblicazione sulla relativa sezione di Amministrazione trasparente
Indicatore di tempestività dei pagamenti	Art. 33, d.lgs. n. 33/2013	Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti)	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Risorse finanziarie e bilancio	Servizio Risorse finanziarie e bilancio	Servizio Risorse finanziarie e bilancio
		Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti	Trimestrale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Risorse finanziarie e bilancio	Servizio Risorse finanziarie e bilancio	Servizio Risorse finanziarie e bilancio
		Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Risorse finanziarie e bilancio	Servizio Risorse finanziarie e bilancio	Servizio Risorse finanziarie e bilancio

Il fenomeno dei ritardati pagamenti è di particolare gravità e la previsione di puntuali obblighi di pubblicazione è strumentale all'emersione del fenomeno e alla riduzione di tale criticità.

Il d. lgs. 97/2016 ha integrato le disposizioni dell'art. 33 del d. lgs. 33/2013 prevedendo che:

- nel calcolo dell'indicatore annuale e trimestrale di tempestività di pagamenti siano considerati anche i pagamenti relativi alle prestazioni professionali.

- sia pubblicato, con cadenza annuale ed entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, l'ammontare complessivo del debito maturato dall'amministrazione e il numero delle imprese creditrici, fra le quali vanno inclusi anche i professionisti.

### **IBAN e pagamenti informatici**

Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Struttura competente all'individuazione del dato	Struttura competente all'elaborazione del dato	Struttura competente alla pubblicazione sulla relativa sezione di Amministrazione trasparente
IBAN e pagamenti informatici	Art. 36, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 82/2005	Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Risorse finanziarie e bilancio	Servizio Risorse finanziarie e bilancio	Servizio Risorse finanziarie e bilancio

Le pubbliche amministrazioni pubblicano e specificano nelle richieste di pagamento i dati e le informazioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

### **Opere pubbliche**

Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Struttura competente all'individuazione del dato	Struttura competente all'elaborazione del dato	Struttura competente alla pubblicazione sulla relativa sezione di Amministrazione trasparente
Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici	Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi (obbligo previsto per le amministrazioni centrali e regionali)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio	Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio	Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio
Atti di programmazione delle opere pubbliche	Art. 38, c. 2 e 2 bis d.lgs. n. 33/2013 Art. 21 co.7 d.lgs. n. 50/2016 Art. 29 d.lgs. n. 50/2016	Atti di programmazione delle opere pubbliche ( <i>link</i> alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"). A titolo esemplificativo: - Programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali, ai sensi art. 21 d.lgs. n. 50/2016 - Documento pluriennale di pianificazione ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 228/2011, (per i Ministeri)	Tempestivo (art. 8, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio	Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio	Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio
Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche	Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio	Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio	Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio
	Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio	Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio	Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio

Ai sensi del comma 1 dell'art. 38 del D. Lgs. 33/2013 devono essere pubblicati, le informazioni relative alle funzioni ed ai compiti attribuiti ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all'art. 1 della L. 144/1999, aventi funzioni di assistenza e supporto tecnico nelle fasi di programmazione e verifica di progetti e interventi. Vanno inoltre pubblicate le procedure e i criteri di valutazione dei componenti e i loro nominativi.

Il comma 2 del citato art. 38 prevede che debbano essere pubblicati:

- gli atti di Programmazione delle opere pubbliche
- le informazioni relative ai tempi, ai costi unitari ed agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche. Rispetto alla precedente formulazione ci si riferisce ora non solo alle opere completate, ma anche a quelle in corso.

La norma richiama anche gli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 21 del d. lgs. 50/2016 che prevede, al comma 7, che:

- il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e
- il programma triennale dei lavori pubblici,
- nonché i relativi aggiornamenti annuali

sono pubblicati:

- sul profilo del committente,
- sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio di cui all'articolo 213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni.

L'ANAC ha precisato, nel comunicato del 26 ottobre 2016, che nelle more dell'adeguamento definitivo dei sistemi informatici dell'Autorità, le amministrazioni aggiudicatrici devono adempiere agli obblighi di cui all'art. 21, comma 7, mediante pubblicazione dei programmi sul proprio profilo del committente e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Le Linee Guida di cui alla deliberazione ANAC n. 1310/2016 precisano che l'adempimento degli obblighi di cui al comma 2 sia realizzato attraverso il collegamento ipertestuale alla sezione "contratti e appalti", ove risultano pubblicati i dati in questione.

## Pianificazione del territorio

Riferimento normativo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Struttura competente all'individuazione del dato	Struttura competente all'elaborazione del dato	Struttura competente alla pubblicazione sulla relativa sezione di Amministrazione trasparente
Art. 39, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Atti di governo del territorio quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti	Tempestivo (art. 39, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio	Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio	Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio
Art. 39, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio	Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio	Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio

L'art. 39 del D. Lgs. 33/2013 prevede l'obbligo di pubblicazione degli atti di governo del territorio quali piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, loro varianti, ecc.

L'ANAC ha chiarito che tra essi rientrano anche i Piani delle attività estrattive.

La disciplina risulta alleggerita a seguito delle modifiche introdotte dal d. lgs. 97/2016. Per gli atti di governo è infatti abolito l'obbligo di pubblicazione degli schemi di provvedimento, delle delibere di adozione/approvazione e dei relativi allegati.

**La pubblicazione è condizione di efficacia degli atti.**

## Informazioni ambientali

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Aggiornamento	Struttura competente all'individuazione del dato	Struttura competente all'elaborazione del dato	Struttura competente alla pubblicazione sulla relativa sezione di Amministrazione trasparente
Informazioni ambientali		Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Informazioni ambientali	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio	Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio	Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio
			Stato dell'ambiente	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio	Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio	Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio
			Fattori inquinanti	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio	Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio	Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio
			Misure incidenti sull'ambiente e relative analisi di impatto	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio	Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio	Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio
			Misure a protezione dell'ambiente e relative analisi di impatto	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio	Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio	Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio
			Relazioni sull'attuazione della legislazione	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio	Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio	Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio
			Stato della salute e della sicurezza umana	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio	Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio	Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio
Relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio	Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio	Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio			

Gli obblighi di pubblicazione in materia di informazioni ambientali erano già disciplinati dalla precedente normativa, alla quale l'articolo in questione rimanda:

- art. 3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152
- legge 16 marzo 2001, n. 108
- decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 195 che, all'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 specifica cosa si intenda per "informazione ambientale".

"Informazione ambientale" è qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica od in qualunque altra forma materiale concernente:

- 1) lo stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi;
- 2) fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente, individuati al numero 1);
- 3) le misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente di cui ai numeri 1) e 2), e le misure o le attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi;
- 4) le relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale;
- 5) le analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche, usate nell'ambito delle misure e delle attività di cui al numero 3);
- 6) lo stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili

dallo stato degli elementi dell'ambiente di cui al punto 1) o, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore di cui ai punti 2) e 3);

Sono fatti salvi i casi di esclusione del diritto di accesso alle informazioni ambientali di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 (Casi di esclusione dal diritto di accesso ambientale).

### Strutture sanitarie private accreditate

Riferimento normativo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Struttura competente all'individuazione del dato	Struttura competente all'elaborazione del dato	Struttura competente alla pubblicazione sulla relativa sezione di Amministrazione trasparente
Art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013	Elenco delle strutture sanitarie private accreditate	Annuale (art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013)	P.F. Accreditamenti	P.F. Accreditamenti	P.F. Accreditamenti
	Accordi intercorsi con le strutture private accreditate	Annuale (art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013)	P.F. Accreditamenti	P.F. Accreditamenti	P.F. Accreditamenti

L'art. 41 individua gli obblighi di trasparenza a cui è tenuto, nelle sue varie articolazioni, il servizio sanitario regionale.

L'obbligo di pubblicazione di cui al comma 4 dell'articolo 41, è di competenza della Regione, infatti riguarda l'elenco delle strutture private accreditate e gli accordi con tali strutture.

### Interventi straordinari e di emergenza

Riferimento normativo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Struttura competente all'individuazione del dato	Struttura competente all'elaborazione del dato	Struttura competente alla pubblicazione sulla relativa sezione di Amministrazione trasparente
Art. 42, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Provvedimenti adottati concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente, con l'indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché con l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Protezione Civile	Servizio Protezione Civile	Servizio Protezione Civile
Art. 42, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Protezione Civile	Servizio Protezione Civile	Servizio Protezione Civile
Art. 42, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Servizio Protezione Civile	Servizio Protezione Civile	Servizio Protezione Civile

L'articolo in questione prevede l'obbligo di pubblicare, con riferimento ad interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente:

- a) i provvedimenti adottati, con la indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti;
  - b) i termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari;
  - c) il costo previsto degli interventi e il costo effettivo sostenuto dall'amministrazione;
- relativamente a:

- Provvedimenti contingibili e urgenti e in generale provvedimenti di carattere straordinario in caso di calamità naturali o di altre emergenze
- Provvedimenti relativi alle amministrazioni commissariali e straordinarie costituite in base alla L. 225/1992
- Provvedimenti legislativi di urgenza

Con riferimento agli eventi sismici che si sono verificati a partire dal 24 agosto, l'art. 36 del DL 189/2016 prevede che tutti gli atti del Commissario straordinario relativi a nomine e designazioni di collaboratori e consulenti, alla predisposizione dell'elenco speciale di cui all'articolo 34, comma 1, nonché alle relative iscrizioni ed esclusioni, alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere ed alle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche per la ricostruzione privata, ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 112 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 162 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono pubblicati e aggiornati sul sito istituzionale del commissariato straordinario, nella sezione «Amministrazione trasparente» e sono soggetti alla disciplina di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni. Nella medesima sezione, e sempre ai sensi e per gli effetti del predetto decreto legislativo n. 33 del 2013, sono altresì pubblicati gli ulteriori atti indicati all'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Con riguardo invece agli atti adottati dalla Regione Marche relativamente agli enti sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016, nella sotto sezione “Interventi straordinari e di emergenza” del sito di “Amministrazione trasparente” è riportato il link al sito dedicato al “Terremoto Marche 24 agosto 2016” dove vengono pubblicati, tra gli altri, i provvedimenti e le informative previste dall’art. 42 del d. lgs. 33/2013.

## Altri contenuti

### *Prevenzione della corruzione*

Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Struttura competente all'individuazione del dato	Struttura competente all'elaborazione del dato	Struttura competente alla pubblicazione sulla relativa sezione di Amministrazione trasparente
Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231)	Annuale	RPCT	RPCT	RPCT
Art. 1, c. 8, l. n. 190/2012, Art. 43, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Tempestivo	RPCT	RPCT	RPCT
	Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità	Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità (addove adottati)	Tempestivo	RPCT	RPCT	RPCT
Art. 1, c. 14, l. n. 190/2012	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell'attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno)	Annuale (ex art. 1, c. 14, L. n. 190/2012)	RPCT	RPCT	RPCT
Art. 1, c. 3, l. n. 190/2012	Provvedimenti adottati dall'A.N.A.C. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti	Provvedimenti adottati dall'A.N.A.C. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti in materia di vigilanza e controllo nell'anticorruzione	Tempestivo	RPCT	RPCT	RPCT
Art. 18, c. 5, d.lgs. n. 39/2013	Atti di accertamento delle violazioni	Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013	Tempestivo	RPCT	RPCT	RPCT

In tale sottosezione vanno pubblicati, oltre al PTPCT e alla relazione di cui al comma 14 della L. 190/2012, di cui si è parlato in commento all’art. 10, il nominativo del RPCT, eventuali regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità, la relazione annuale del RPCT, i provvedimenti adottati dall’ANAC e gli atti di adeguamento a tali provvedimenti e gli atti di accertamento delle violazioni.

## Accesso civico

Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Struttura competente all'individuazione del dato	Struttura competente all'elaborazione del dato	Struttura competente alla pubblicazione sulla relativa sezione di Amministrazione trasparente
Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 / Art. 2, c. 9-bis, l. 241/90	Accesso civico "semplice" concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria	Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale e nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo	RPCT	RPCT	RPCT
Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti ulteriori	Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo	RPCT	RPCT	RPCT
Linee guida Anac FOIA (del. 1309/2016)	Registro degli accessi	Elenco delle richieste di accesso (civico e generalizzato) con indicazione dell'oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione	Semestrale	Tutte le strutture tramite PALEO	PF Informatica e crescita digitale; tramite PALEO	RPCT

Questa sottosezione è articolata con riferimento a:

- accesso civico (relativo a dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria) nella quale vanno pubblicati i riferimenti del RPCT cui è presentare la richiesta di accesso civico e le modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale
- accesso generalizzato (relativo a dati e documenti ulteriori) nella quale vanno pubblicati i contatti degli uffici competenti cui è presentare la richiesta di accesso civico, e le modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale
- Registro degli accessi che viene aggiornato semestralmente dal RPCT attraverso l'estrazione dei dati dal sistema Paleo dove tutte le strutture protocollano le istanze e gli esiti degli accessi secondo le modalità descritte nella DGR 637/2017

## Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati

Riferimento normativo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Struttura competente all'individuazione del dato	Struttura competente all'elaborazione del dato	Struttura competente alla pubblicazione sulla relativa sezione di Amministrazione trasparente
Art. 53, c. 1 bis, d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 43 del d.lgs. 179/16	Catalogo dei dati, dei metadati definitivi e delle relative banche dati in possesso delle amministrazioni, da pubblicare anche tramite link al Repertorio nazionale dei dati territoriali (www.rndt.gov.it), al catalogo dei dati della PA e delle banche dati www.dat.gov.it e <a href="http://basidati.agid.gov.it/catalogo">http://basidati.agid.gov.it/catalogo</a> gestiti da AGID	Tempestivo	Strutture che dispongono di banche dati e che inseriscono le informazioni in GoodPA  Per i dati su RNDT PF Urbanistica, paesaggio, informazioni territoriali, edilizia ed espropriazione	Strutture che dispongono di banche dati e che inseriscono le informazioni in GoodPA  Per i dati su RNDT PF Urbanistica, paesaggio, informazioni territoriali, edilizia ed espropriazione	Strutture che dispongono di banche dati e che inseriscono le informazioni in GoodPA  Per i dati su RNDT PF Urbanistica, paesaggio, informazioni territoriali, edilizia ed espropriazione
Art. 53, c. 1, bis, d.lgs. 82/2005	Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria	Annuale	PF Informatica e crescita digitale	PF Informatica e crescita digitale	Strutture che dispongono di banche dati attraverso il sistema GoodPA
Art. 9, c. 7, d.l. n. 179/2012 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221	Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici per l'anno corrente (entro il 31 marzo di ogni anno) e lo stato di attuazione del "piano per l'utilizzo del telelavoro" nella propria organizzazione	Annuale (ex art. 9, c. 7, D.L. n. 179/2012)	Obiettivi accessibilità: PF Informatica e crescita digitale Stato attuazione piano telelavoro: Servizio Risorse Umane	Obiettivi accessibilità: PF Informatica e crescita digitale Stato attuazione piano telelavoro: Servizio Risorse Umane	Obiettivi accessibilità: PF Informatica e crescita digitale Stato attuazione piano telelavoro: Servizio Risorse Umane

Il D. lgs 82/2005 all'art. 53 prevede che le pubbliche amministrazioni realizzino siti istituzionali su reti telematiche che rispettano i principi di accessibilità, nonché di elevata usabilità e reperibilità, anche da parte delle persone disabili, completezza di informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilità, semplicità di consultazione, qualità, omogeneità ed interoperabilità.

Prevede inoltre che le pubbliche amministrazioni pubblichino anche il catalogo dei dati e dei metadati, nonché delle relative banche dati in loro possesso e i regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo di tali dati e metadati, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria.

Specifica che con le Linee guida sono definite le modalità per la realizzazione e la modifica dei siti delle amministrazioni.

L'art. 9, c. 7 del d.l. n. 179/2012 prevede che le pubbliche amministrazioni si uniformino alle linee guida dell'Agenzia per l'Italia digitale, aggiornate annualmente, che individuano gli standard tecnici, compresa la determinazione delle ontologie dei servizi e dei dati e le procedure e le modalità di attuazione della diffusione delle tecnologie digitali con l'obiettivo di rendere il processo omogeneo a livello nazionale, efficiente ed efficace. Nella medesima sezione è anche pubblicato lo stato di attuazione annuale di utilizzo del telelavoro.